

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro, n. 7, C.F. 80054330586, P.IVA 0218311006, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Massimo Inguscio

PREMESSO CHE

1. L'Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito "ONB")

- è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative;
- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all'albo.

2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito il "CNR")

- in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali è, pertanto, interessato a implementare le sinergie con altri enti istituzionali al fine di migliorare l'offerta formativa e di studio.

3. Le parti hanno convenuto sull'opportunità di stabilire interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di orientamento in entrata e nel mondo del lavoro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra ONB e CNR che favorisca l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.

L'obiettivo comune è quello di stabilire, tra le parti, interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di orientamento in entrata e nel mondo del lavoro.

In relazione a ciascuna iniziativa saranno, di volta in volta, regolati, in maniera puntuale, i rapporti economici.

ARTICOLO 3

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa - proroga e rinnovo)

Il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata triennale.

Potrà essere prorogato o rinnovato previa adozione di apposito provvedimento formale.

ARTICOLO 4

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 5

(Comitato di coordinamento)

Le parti possono costituire un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Le parti nominano un proprio referente quale membro del Comitato. Il Comitato predispone apposito documento di programma che dopo essere stato verificato ed eventualmente modificato e/o integrato sarà reso operativo, previo parere favorevole dei rispettivi competenti organi monocratici e/o collegiali di governo, mediante sottoscrizione tra le stesse parti.

Il Comitato nella sua prima riunione definisce le modalità del proprio funzionamento.

I responsabili designati dalle parti per la gestione del protocollo sono il Presidente del CNR o suo delegato e il Presidente dell'ONB o suo delegato.

ARTICOLO 6
(Condizioni economiche)

Il presente Protocollo d'Intesa non contempla oneri a carico delle parti.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, potranno essere, eventualmente, individuate risorse finanziarie, presso Enti/Istituzioni, all'uopo preposte.

ARTICOLO 7
(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta, da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa, nel caso sopraggiungano necessità di registrazione, sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/1 0/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 9
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- CNR, piazzale Aldo Moro, n. 7 - Roma
- ONB, via Icilio, n. 7, Roma

ARTICOLO 10
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 11
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Per l'Ordine Nazionale dei Biologi
Il Presidente
Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Massimo Inguscio